



Servizi integrati di Ingegneria
e Architettura

Piazza Savoia, 6 - 10122 Torino

Tel. +39.011.521.47.64 - Fax +39.011.197.031.48 - www.enarch.it

COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova



OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
DELL'INSEDIAMENTO DEL CAPOLUOGO MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UN PONTE A CAMPATA
UNICA SUL TORRENTE SCRIVIA

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

Maggio 2017

Lav. N. 704 E

Il Progettista

ENARCH S.r.l.

Dott. Ing. Paolo Ruggieri

ENARCH - Società di Ingegneria S.r.l.

Piazza Savoia, 6 - 10122 Torino - Tel. +39.011.521.47.64 - Fax +39.011.197.031.48 - www.enarch.it
Capitale Sociale 10.000,00 Euro interamente versati - Cod. Fisc. E P. IVA 08620110018 - Registro Imprese di Torino n° 987888

ARTICOLO 1. - OGGETTO.....	6
ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE DEI LAVORI E DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	6
ARTICOLO 3. - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	8
3.1. - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA	8
3.2. - OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SU PREVENZIONE INFORTUNI E SU ASSICURAZIONI SOCIALI.....	9
ARTICOLO 4. - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	9
4.1. - CAUZIONE DEFINITIVA	9
4.2. - POLIZZA "TUTTI I RISCHI" (C.A.R.)	9
4.3. - POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.O.....	10
4.4. - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE (PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AL DOPPIO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE).....	10
4.5. - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE.....	10
ARTICOLO 5. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO.....	10
ARTICOLO 6. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI	10
6.1. - STIPULA DEL CONTRATTO - GENERALITÀ.....	11
6.2. - SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE.....	13
6.3. - RUMORE.....	13
6.4. - SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO	13
6.5. - SOCCORSO ANTINCENDIO.....	13
6.6. - PIANO DELLE EMERGENZE	13
6.7. - INSTALLAZIONE E VIGILANZA DELLA SEGNALETICA	13
6.8. - PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI.....	14
6.9. - INTERFERENZE E SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI.....	14
6.10. - PIANO DEI RIFIUTI – TUTELA AMBIENTALE	14
6.11. - NORME AMBIENTALI	14
ARTICOLO 7. - MATERIALI.....	16
7.1. - RISPETTO DELLE NORME E MARCATURA CE.....	16
7.2. - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	17
7.3. - PROVE, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE.....	17
7.4. - PROVVISI DEI MATERIALI	18
7.5. - VALUTAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI	18
7.6. - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI.....	18
7.7. - DIFETTI DI COSTRUZIONE	19
ARTICOLO 8. - ORDINE DA SEGUIRE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	19
ARTICOLO 9. - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	19
ARTICOLO 10. - LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI	20
ARTICOLO 11. - CONSEGNA DEI LAVORI	22
ARTICOLO 12. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	23
ARTICOLO 13. - INSTALLAZIONE CANTIERI E VIABILITÀ DI CANTIERE	24
ARTICOLO 14. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE	24
14.1. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	25
14.2. - PROROGHE.....	26
ARTICOLO 15. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI.....	26
15.1. - TEMPO UTILE	26
15.2. - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	26
ARTICOLO 16. - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI	27
ARTICOLO 17. - PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE.....	27
ARTICOLO 18. - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	28
ARTICOLO 19. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	28
19.1. - NORME GENERALI.....	28
19.2. - FORMAZIONE DEL CANTIERE.....	28
19.3. - SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	29
19.4. - LOCALI USO UFFICIO DELL'AREA LOGISTICA	30

19.5. - TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI	30
19.6. - ONERI PER LAVORI IN CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI	31
19.7. - LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE	31
19.8. - TOPOGRAFI, CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.....	31
19.9. - CARTELLI INDICATORI.....	31
19.10. - CARTELLI DI AVVISO E LUMI	32
19.11. - MODELLI E CAMPIONI	32
19.12. - ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE	32
19.13. - SONDAGGI	33
19.14. - INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI	33
19.15. - INDENNITÀ PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE NON CONSEGNATE.....	33
19.16. - ONERI IN MATERIA AMBIENTALE.....	33
19.17. - INDENNITÀ PER CAVE E DISCARICHE	34
19.18. - TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	35
19.19. - REALIZZAZIONE, MANTENIMENTO E RIPRISTINO DI STRADE, PIAZZALI, SITI DI DEPOSITO E PISTE DI SERVIZIO.....	35
19.20. - PROTEZIONE DELLE OPERE APPALTATE E DELLE PROPRIETÀ CONFINANTI.....	35
19.21. - PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI.....	37
19.22. - PROVE	37
19.23. - BONIFICA BELLICA DEI TERRENI	38
19.24. - INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	39
19.25. - PULIZIA DELLE OPERE.....	39
19.26. - USO ANTICIPATO DELLE OPERE	39
19.27. - SGOMBERO DEL CANTIERE.....	40
19.28. - SOGGEZIONI DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI A CONTROLLO SCAVI DA PARTE DI ARCHEOLOGI	40
19.29. - ONERI AFFERENTI LE INTERFERENZE E LO SPOSTAMENTO DEI SERVIZI INTERFERENTI	40
19.30. - COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE.....	41
19.31. - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE IN TEMA DI ESPOSIZIONE AL RUMORE	41
19.32. - AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E PERMESSI	41
19.33. - ALLACCIAMENTI – OPERE TEMPORANEE	41
ARTICOLO 20. - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	41
ARTICOLO 21. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI	42
ARTICOLO 22. - DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE E DISEGNI AS-BUILT.....	44
ARTICOLO 23. - PREZZO A CORPO E PREZZI DI ELENCO - INVARIABILITÀ DEL PREZZO	44
23.1. - PREZZI DI ELENCO – A MISURA ED A CORPO	44
23.2. - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	45
ARTICOLO 24. - PIANI DI SICUREZZA.....	46
ARTICOLO 25. - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO	47
25.1. - ANTICIPAZIONI.....	47
25.2. - PAGAMENTI IN ACCONTO	47
ARTICOLO 26. - CESSIONE DEL CREDITO.....	49
ARTICOLO 27. - CONTO FINALE.....	49
ARTICOLO 28. - COLLAUDI - PAGAMENTO RATA DI SALDO.....	49
28.1. - COLLAUDI.....	49
28.2. - PAGAMENTO RATA DI SALDO	50
ARTICOLO 29. - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA	50
ARTICOLO 30. - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - DIMINUZIONE DEI LAVORI	50
ARTICOLO 31. - DANNI.....	52
31.1. - DANNI ALLE OPERE.....	52
31.2. - DANNI DI FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL'IMPRESA	52
31.3. - DANNI A TERZI	52
ARTICOLO 32. - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO	52
32.1. - MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI REALIZZATE	53
ARTICOLO 33. - RISERVE - ACCORDO BONARIO	53

33.1. - CONTESTAZIONI TRA LA COMMITTENTE E L'IMPRESA	53
33.2. - RISERVE DELL'IMPRESA	54
33.3. - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	54
ARTICOLO 34. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA.....	54
ARTICOLO 35. - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE	55

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto stipulato dalla Stazione Appaltante, di seguito denominata "Committente", con l'Impresa esecutrice (o raggruppamento temporaneo, o consorzio, etc.), di seguito denominata "Impresa" oppure "Appaltatore".

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari della Committenza, la Direzione dei Lavori, i Collaudatori incaricati incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell'opera appaltata avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti della Stazione Appaltante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto nonché sulla relativa esecuzione e/o interpretazione, l'Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Impresa riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali si intende:

per "Codice":.....	il D.Lgs. 50/2016;
per "Regolamento":.	il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore nonché la disciplina degli istituti abrogati dallo stesso che le parti, di comune accordo, espressamente considerano contrattualmente vincolanti;
per "D.Lgs. n. 81/2008":	il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento dall'art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è stato nominato l'ing. Alessandro Pentimalli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI

Articolo 1. - Oggetto

Il Contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione degli interventi relativi alle opere infrastrutturali finalizzate alla sicurezza idraulica dell'insediamento del capoluogo di Montoggio, in Provincia di Genova, mediante la realizzazione di un ponte a campata unica sul torrente Scrivia, in sostituzione dell'esistente ponte a tre campate..

Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, categorie dei lavori e descrizione dei lavori

L'importo complessivo lordo dell'appalto per lavori soggetti a ribasso è di **€ 1.252.838,22** (diconsi Euro unmilione duecentocinquantaquattromilaottocentotrentotto/ventidue) interamente "a corpo" oltre ad **€ 34.691,72** (diconsi Euro trentaquattromilaseicentonovantuno/settantadue) per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a **€ 1.287.529,94** (diconsi Euro unmilione duecentottantasettemilacinquecentoventinove/novantaquattro), riconducibile alle seguenti categorie:

CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZ. OBBLIG. (SI / No)	IMPORTI			%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
			al netto Oneri Sicurezza	Oneri Sicurezza	TOTALE		PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
OS18-A Componenti strutturali in acciaio	II	SI	490.411,48	13.579,74	503.991,22	39,14%	PREVALENTE	SI
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IIIbis	SI	451.336,76	12.497,74	463.834,50	36,02%	SCORPORABILE	SI
OS21 Opere strutturali speciali	II	SI	311.089,98	8.614,24	319.704,22	24,83%	SCORPORABILE	SI
Totale			1.252.838,22	34.691,72	1.287.529,94	100%		

Segue la tabella con gli importi dei lavori, suddivisi per lavorazioni omogenee:

	N°	GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE ex art. 43, c. 6, D.P.R. 207/2010	IMPORTO LAVORI ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE
		DESCRIZIONE	(Euro)	(Euro)	(Euro)
CORPO	1	SCAVI E DEMOLIZIONI	122.695,39	3.397,50	126.092,89
	2	FONDAZIONI SPECIALI	311.089,98	8.614,24	319.704,22
	3	OPERE IN CEMENTO ARMATO	169.572,26	4.695,54	174.267,80
	4	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	490.411,48	13.579,74	503.991,22
	5	APPOGGI E GIUNTI	39.054,38	1.081,43	40.135,81
	6	OPERE DI FINITURA ED INTERVENTI VARI	39.284,19	1.087,80	40.371,99
	7	SCOGLIERE E SISTEMAZIONE ALVEO	24.519,82	678,97	25.198,79
	8	INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	26.354,23	729,76	27.083,99
	9	LAVORI SU PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI	29.856,49	826,74	30.683,23
		SOMMANO	1.252.838,22	34.691,72	1.287.529,94

Articolo 3. - Obblighi dell'Impresa in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto**3.1. - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela**

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

L'Impresa dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale elenco conterrà l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale ed assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrà corredato da adeguata documentazione probatoria. L'ingresso in cantiere e l'impiego del personale sarà consentito solo previo esperimento di tale comunicazione.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l'Impresa si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso non inferiore a 2 (due) giorni e comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente chiedere l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che dovranno essere sostituiti entro e non oltre 4 (quattro) ore lavorative.

L'Impresa si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, nel contratto di categoria e negli accordi locali integrativi in cui opera l'Impresa, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il f.f. Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il f.f. Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, anche a valere sulle ritenute pari allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) dell'importo netto dei lavori, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

3.2. - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi - Osservanza delle disposizioni di legge su prevenzione infortuni e su assicurazioni sociali

L'Impresa dovrà, prima del concreto inizio dei lavori, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Impresa dovrà effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, comporterà, da parte della Committente, la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'Impresa è obbligata all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Impresa dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono i lavori.

L'Impresa è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Articolo 4. - Cauzione definitiva e coperture assicurative

4.1. - Cauzione definitiva

L'Impresa è obbligata a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 103, commi 1 e 4 del Codice e del Disciplinare di gara.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei lavori o di modifica del valore delle opere appaltate, l'Impresa è tenuta a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

4.2. - Polizza "tutti i rischi" (C.A.R.)

L'Impresa è obbligata a stipulare prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa di tipo "tutti i rischi" (C.A.R.) che tiene indenne la Committente e copra i danni all'opera da qualsiasi causa determinati durante l'esecuzione della stessa con i massimali indicati in contratto nonché tutti i danni a terzi.

Tale garanzia dovrà essere conforme all'art. 103 del Codice ed a quanto previsto dal Contratto d'Appalto.

Una copia della polizza "tutti i rischi", dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, anche se effettuati in via d'urgenza con la prova del pagamento del relativo premio.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei lavori o di modifica del valore delle opere appaltate, l'Impresa è tenuta a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4.3. - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Impresa è obbligata, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità Civile Operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

4.4. - Polizza di assicurazione indennitaria decennale (per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 8, l'Impresa è tenuta a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza di assicurazione indennitaria decennale di copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera, ovvero di rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con i massimali indicati nel Contratto. La polizza deve tenere indenne la Committente.

Resta inteso che in caso di modifica del valore delle opere appaltate, l'Impresa è tenuta a produrre alla Committente la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 8 del Codice adeguata al mutato valore delle opere.

4.5. - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

Qualora previsto in Contratto, l'Impresa dovrà costituire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fideiussoria a garanzia dell'anticipazione nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 35, comma 18 del Codice.

Articolo 5. - Valutazione del compenso

Tutti gli oneri a carico dell'Impresa previsti negli atti contrattuali sono integralmente compresi e compensati con il prezzo di appalto.

L'Impresa, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Impresa dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 6. - Documenti preliminari all'inizio dei lavori

6.1. - Stipula del Contratto - Generalità

L'Impresa aggiudicataria della gara dovrà trasmettere entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione tutti i documenti e le certificazioni richiesti.

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni a comprova dei requisiti, nonché all'acquisizione della documentazione prevista dalla legislazione antimafia e dall'accertamento della regolarità del DURC.

Qualora, la comprova dei requisiti dia esito negativo o l'Impresa non dovesse presentarsi per il giorno fissato per la stipulazione del contratto, sarà in facoltà della Committente procedere alla revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di maggiori danni.

Qualora la stipulazione del contratto non dovesse aver luogo entro giorni 60 (sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva a seguito della gara esperita per fatto o volontà della Committente, salvo diverso termine indicato nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero in caso di differimento espressamente concordato con l'Impresa, l'Impresa potrà, mediante atto notificato, comunicare di sciogliersi da ogni impegno; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le opere provvisorie, per l'esecuzione dei lavori consegnati in via d'urgenza e ordinati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Committente e l'Impresa non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'inizio dei lavori, qualora avvenga la consegna sotto riserve di legge, l'Impresa, qualora non già fornita in altre fasi del procedimento di affidamento, dovrà trasmettere alla Committente ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell'inizio dei lavori, senza che ciò comporti per quest'ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge, i seguenti documenti:

1. ... la dichiarazione attestante:

- 1.1 la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
- 1.2 il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- 1.3 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e copia delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Cassa Edile);
- 1.4 l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano della Sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari ed eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;
- 1.5 l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei lavoratori presenti in cantiere;
- 1.6 l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti presenti in cantiere;
- 1.7 l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed espressamente dell'avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 2.1;

- 1.8 l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di Sicurezza e l'avvenuto addestramento al loro impiego;
 - 1.9 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;
 - 1.10 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 2 la documentazione contenente:i nominativi del Direttore Tecnico, del Direttore di Cantiere, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dell'Assistente di cantiere e del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori;
- 2.2 l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle lavorazioni, con indicazione delle relative qualifiche, e l'attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;
 - 2.3 l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza. Per ciascuna macchina deve essere, altresì, presente in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzate in cantiere;
- 3 un Piano della Qualità in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008, redatto secondo gli schemi previsti dal proprio sistema di gestione aziendale, nonché in conformità ai principi di cui alla norma UNI ISO 10005 che evidenzia le fasi di monitoraggio e controllo di tutte le forniture e lavorazioni previste dal Contratto. Il Piano di cui sopra dovrà essere approvato in linea tecnica dalla Direzione Lavori la quale, nel caso in cui non lo ritenga adeguato, ha titolo per chiedere e ottenere dall'Impresa tutte le modifiche e integrazioni necessarie, entro un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. La Committente, attraverso i propri competenti Uffici, avrà, altresì, titolo per verificare la rispondenza del Piano della Qualità presentato dall'Impresa ai principi dettati dalle norme UNI di riferimento. Qualora la Committente ritenesse non conforme il piano ai suddetti principi avrà titolo per chiedere e ottenere dall'Impresa tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, concedendole, a tal fine, un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- 4 i piani di sicurezza di cui al successivo art. 24 "Piani di Sicurezza" previsti ;
 - 5 le polizze assicurative previste dall'art. 103, commi 7 e 8 del Codice;

L'Impresa dovrà inoltre fornire alla Committente, in congruo anticipo rispetto alla data di consegna dei Lavori al fine di permettere alla stessa la comunicazione di inizio lavori alle amministrazioni competenti (Comuni, Comunità montane, ecc.) ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 9 lettera c), i seguenti documenti:

- la "dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione circa l'esistenza o meno di soci lavoratori.

Per ogni ditta che dovrà eseguire attività in cantiere ed indipendentemente dalla tipologia di attività

(lavori, servizi e forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Impresa (subappalti, noli, forniture in opera), prima dell'accesso in cantiere e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o preparatorie, dovrà essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, la richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal successivo art. 21 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale D'Appalto – Norme Generali.

L'accesso alle aree di cantiere del personale e dei mezzi è consentito soltanto previo rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle attività da parte della ditta in questione, nonché previa trasmissione del Piano Operativo della Sicurezza e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell'avvenuta produzione di tutta la documentazione indicata dal successivo art. 21 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

6.2. - Sostanze nocive o pericolose

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l'Impresa deve presentare una scheda contenente:

- le caratteristiche delle sostanze;
- le modalità di conservazione e di manipolazione;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- le contromisure da adottare;
- i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose.

6.3. - Rumore

L'Impresa deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi delle norme vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo.

L'Impresa deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l'indagine fonometrica.

6.4. - Soccorso per infortuni sul lavoro

L'Impresa deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente in cantiere, addestrato a prestare i primi soccorsi.

6.5. - Soccorso antincendio

L'Impresa deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

6.6. - Piano delle emergenze

L'Impresa deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza.

6.7. - Installazione e vigilanza della segnaletica

L'Impresa deve comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del personale addetto alla vigilanza

della segnaletica.

6.8. - Programma settimanale dei lavori

L'Impresa dovrà trasmettere settimanalmente il Programma dettagliato dei lavori della settimana successiva.

6.9. - Interferenze e spostamento di sottoservizi

L'Impresa dovrà dichiarare nell'offerta e/o in sede di stipulazione del contratto di aver preso visione in loco dei servizi interferenti con le opere da realizzare, eventualmente risultanti anche da specifico elenco delle interferenze riportato nel progetto esecutivo, e di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi. Conseguentemente, ogni danneggiamento dei predetti servizi che venisse posto in essere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto sarà imputabile esclusivamente all'Impresa.

In particolare, l'Impresa, per la corretta esecuzione dei lavori che per loro intrinseca natura dovessero essere eseguite in prossimità di sottoservizi quali linee telefoniche, linee dati, linee in fibra ottica, linee elettriche, linee di reti tecnologiche quali per esempio linee gas, acquedotto o fognature, dovrà adottare durante il corso dei Lavori, tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danneggiamenti e/o rotture ai cavi, tubi ed infrastrutture. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito.

6.10. - Piano dei rifiuti – Tutela ambientale

L'Impresa deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, allegando a tal fine copia di idonea Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In caso di sub-affidamento di una o più fasi del processo di gestione dei rifiuti, l'idonea iscrizione all'Albo dovrà essere comprovata per il sub-affidatario.

L'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento durante l'intervento.

6.11. - Norme ambientali

La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.

L'appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.

Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I materiali recuperabili – ove non diversamente disposto - rimangono di proprietà dell'appaltatore, che provvederà a sua cura e spese ad allontanarli dalle pertinenze del cantiere.

A richiesta della Committente ovvero delle Autorità l'appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentrazione ai sensi dell'art. 230 D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

CAPO II
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI E DELLE FORNITURE
MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 7. - Materiali

7.1. - Rispetto delle norme e marcatura CE

I materiali, le attrezzature e le metodologie da impiegare per i lavori appaltati devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dal Capitolato. In mancanza di una loro precisa specificazione devono essere rappresentativi dello “stato dell’arte”, ovvero i migliori reperibili sul mercato.

Tutti i materiali approvvigionati in cantiere devono rispettare i principi generali secondo cui devono essere:

- identificati;
- qualificati;
- accettati.

Tuttavia, anche quando gli stessi siano previsti e disciplinati dal Capitolato, fatto salvo il rispetto delle norme ad esso sovraordinate, possono essere utilizzati materiali, attrezzature e metodologie diversi da quelli previsti, alle seguenti tassative condizioni, che devono essere tutte verificate:

- siano il frutto di un consolidato progresso tecnologico o siano previsti da aggiornamenti delle norme ufficiali (nazionali, ISO, CEN, CENELEC, ETSI, UNI, CEI, ecc.) citate nel Capitolato o comunque da esso sottintese, per le quali, ove non si tratti di norme cogenti, si possa dimostrare la compatibilità con le norme vigenti ai sensi del Regolamento CE n. 764/2008 del 09/07/2008;
- siano equivalenti o migliori rispetto a quelli originariamente previsti;
- siano dotati, nel caso sia presente una norma armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE, di marcatura CE;
- siano compatibili ed integrati nelle infrastrutture esistenti.

La marcatura CE è prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, denominata anche CPD: Construction Products Directive, recepita in Italia dal D.P.R. 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal D.P.R. 10/12/1997, n. 499, nonché prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 del 09/03/2011 (CPR: Construction Products Regulation) che la abroga, per quanto attualmente applicabile.

L’elenco aggiornato delle norme armonizzate ai sensi della citata Direttiva 89/106/CEE è sempre reperibile sui siti internet di riferimento del Ministero.

Gli identificativi ed i documenti che accompagnano la marcatura CE (e che devono obbligatoriamente essere forniti con congruo anticipo alla Direzione Lavori) sono stabiliti dalle specificazioni tecniche.

Di norma essi consistono in:

- “marchio CE” e relative indicazioni sintetiche (identificativi dell’organismo di controllo, del prodotto e del produttore, anno, numero certificato CE se prescritto, eventuali caratteristiche tecniche del prodotto);
- attestazione di conformità”, rilasciata dal Produttore o dal suo mandatario nell’UE secondo varie tipologie e modalità, che di solito prevedono l’intervento di organismi terzi imparziali (organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova) Sarà cura del DL verificare il certificato ovvero la dichiarazione di Conformità del prodotto

- siano stati sottoposti con sufficiente anticipo alla Direzione Lavori rispetto al momento teorico del loro primo utilizzo;
- abbiano ottenuto l'approvazione preventiva della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori vigila affinché non vi siano difformità tra i materiali, attrezzature e metodologie effettivamente impiegati e quelli attesi, dichiarati dall'Appaltatore, con particolare riferimento alle possibili frodi nell'utilizzo della marcatura CE. Qualora sussistano dubbi circa tali eventualità, il Direttore dei Lavori dispone i controlli ed eventualmente prende le decisioni del caso, segnalando le difformità e le frodi riscontrate alla Committente ed all'Organo di Collaudo.

7.2. - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che intende utilizzare al Capitolato speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In particolare dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera tutta la documentazione necessaria per poter effettuare le verifiche di rito secondo la normativa e comunque:

- Certificato di conformità;
- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
- copia del documento di trasporto con dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa fornitrice che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laboratorio di cui sopra.

La Direzione Lavori, ricevuti i materiali in cantiere eseguirà i controlli visivi dei materiali, la verifica della corrispondenza con la documentazioni prevista in fase di accettazione, l'esecuzione delle necessarie prove di laboratorio secondo tipologia di materiali.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa stessa, a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivarle per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7.3. - Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e sono a carico della Committente, fatta eccezione quanto di specificato all'art.19.22 "Prove" che è a carico dell'Impresa. Le stesse saranno eseguite presso un laboratorio di gradimento della Direzione Lavori.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

7.4. - Provvista dei materiali

L'Impresa è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa dalla loro fornitura a piè d'opera.

7.5. - Valutazione dei lavori e dei materiali

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in mancanza, ai prezzi di stima.

Il rischio connesso al perimento o al degrado dei materiali e/o dei manufatti portati in contabilità è a carico dell'Impresa. Qualora, prima della loro messa in opera, dovessero subire danni o degrado nelle caratteristiche intrinseche del materiale, è facoltà del Direttore dei Lavori, ancorché ne abbia ammesso la contabilizzazione, rifiutarli; in tal caso l'Impresa dovrà approvvigionarne di nuovi senza che per questo gli vengano riconosciuti alcunché.

7.6. - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

I materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni non ritenuti idonei al reimpiego nell'ambito di esecuzione dei lavori appaltati, sono di proprietà dell'Impresa e, pertanto, dovranno essere smaltiti in discarica debitamente autorizzata per lo specifico tipo di materiale, a cura, spese e responsabilità esclusiva dell'Impresa. Il computo metrico di progetto – ove l'onere sia particolarmente gravoso – può prevedere il riconoscimento da parte della Committente all'Impresa degli oneri di conferimento a

termini di legge a discarica ovvero ad impianti autorizzati per il recupero. Quelli invece ritenuti idonei/ecocompatibili dalla Committente (ad esempio barriere di sicurezza metalliche e/o in calcestruzzo) sono di proprietà della medesima e saranno trasportati, a cura e spese dell'Impresa, sino alle aree indicate dalla Direzione Lavori.

7.7. - Difetti di costruzione

L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa.

L'Impresa che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi né ad indennizzi e/o riconoscimenti di qualsivoglia genere e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Articolo 8. - Ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori

L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, purché non in contraddizione con quanto indicato nel cronoprogramma contrattuale in relazione alla sequenza temporale degli eventuali vari sottocantieri se previsti, per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci di progetto o dell'elenco prezzi.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal cronoprogramma contrattuale.

Per i lavori appaltati in regime di Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il programma lavori presentato dall'Impresa deve essere compatibile con le fasi previste in progetto dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori.

L'Impresa sviluppa coerentemente con quanto indicato, nei periodi che precedono il programma esecutivo di cui all'art. 12 "Programma esecutivo dei lavori" del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire mediante ordini di servizio disposizioni diverse nell'interesse della buona riuscita dei lavori o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Articolo 9. - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.

I programmi informatici di contabilità dovranno essere preventivamente approvati dal f.f. Responsabile del Procedimento.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Per i lavori da remunerare “a misura” le misure, rilevate in contraddittorio mano a mano che si procede nell’esecuzione dei lavori, saranno riportate nei libretti delle misure o brogliacci su supporto informatico e cartaceo e dovranno essere firmate dall’Impresa e dalla Direzione Lavori.

Per i lavori da remunerare “a corpo” le progressive quote percentuali di avanzamento verranno desunte da valutazioni autonome effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà controllare l’ordine di grandezza nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte integrante della documentazione contrattuale.

Per i lavori da remunerare “a misura” le misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto ovvero i prezzi contrattuali.

Per i lavori da remunerare “a corpo” le progressive quote percentuali di avanzamento verranno applicate alle aliquote di incidenza delle voci disaggregate delle categorie omogenee come individuate nel presente Capitolato.

Ciascuno stato di avanzamento dei lavori verrà, quindi, calcolato mediante la somma degli importi relativi alle percentuali e/o alle quantità come sopra specificato.

Per quanto attiene agli Oneri per la Sicurezza, così come precisati nel contratto ed all’art. 2 del presente Capitolato non soggetti a ribasso d’asta, in occasione dell’emissione dei singoli stati di avanzamento lavori, saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati in ciascun avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.

Articolo 10. - Lavori non previsti nell’elenco prezzi

Per la quantificazione dei lavori non previsti nell’appalto per i quali si abbiano corrispondenti prezzi nell’Elenco Prezzi di contratto, allegato esclusivamente a tal fine al contratto medesimo e costituito dalla lista di offerta presentata in gara dal Concorrente aggiudicatario dovrà farsi riferimento a tale elenco.

Per l’esecuzione dei lavori non previsti nell’appalto o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell’Elenco prezzi allegato al contratto si procederà alla determinazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l’Impresa, ed approvati dal f.f. Responsabile del Procedimento oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente, desumendoli dal Prezzario Unico A.N.A.S - anno 2016.

I prezzi lordi ricavati dal suddetto prezzario dovranno essere, quindi, ridotti del ribasso indicato nel contratto.

Qualora, per la formazione dei nuovi prezzi, non vi fosse riscontro nel prezzario succitato, si dovrà far riferimento ad altri prezzari ufficiali (Regione Liguria, Camera di Commercio, ecc....). Solo nel caso in cui non vi fossero corrispondenza all’interno di tali ulteriori prezzari, si potrà ricorrere a prezzi di mercato con produzione di almeno tre offerte delle quali si utilizzerà quella di importo più contenuto; l’importo indicato nell’offerta da considerare ai fini della formulazione del nuovo prezzo dovrà essere ricondotto alla data dell’offerta di gara per mezzo dell’applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Quando sia impossibile procedere come sopra, i nuovi prezzi vanno ricavati totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa ed approvati dal f.f. Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del f.f. Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno assoggettati al ribasso indicato nel contratto.

Se l'Impresa non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal dagli articoli 190 e 191 del Regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori, sentita la Committente.

Per i lavori in economia (aventi comunque carattere eccezionale) così come per l'eventuale formazione di analisi nuovi prezzi ove non fossero presenti corrispondenze in altri prezzi ufficiali ovvero non fosse possibile riscontrare sul mercato almeno tre offerte, si dovrà fare riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Per i lavori in economia (aventi comunque carattere eccezionale), le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I lavori in economia verranno valutati con i costi elementari di mano d'opera, materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente per la determinazione di nuovi prezzi, ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale.

Qualora non fossero disponibili i suddetti costi elementari, essi verranno rilevati dalle tariffe locali vigenti alla data di esecuzione dei lavori in economia.

Inoltre su tali costi (mano d'opera, materiali, trasporti e noli) verrà applicata una maggiorazione forfettaria pari al 24,30% (ventiquattrovirgolatrentapercento) per tener conto delle Spese Generali ed Utili dell'Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso contrattuale. Si precisa che, per i costi della mano d'opera, il ribasso contrattuale verrà applicato alla sola maggiorazione e non al costo elementare della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

L'Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 11. - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'affidamento definitivo dell'appalto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di consegnare i lavori.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa della documentazione preliminare all'inizio dei lavori.

La consegna dei lavori potrà anche farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione l'Impresa possa accampare pretesa alcuna. In tal caso, l'Impresa dovrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Impresa è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art. 107 del Codice.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione, su richiesta della Committente, da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative contrattuali come richiesto dal contratto di affidamento dei lavori in oggetto.

La Committente comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto di cui verrà redatto apposito verbale; dalla data del verbale di consegna totale o dall'ultimo verbale di consegna parziale decorre il termine utile per il compimento dei lavori così come fissato nel contratto d'appalto. Sono a totale carico dell'Impresa gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente.

In caso di consegna in "via di urgenza", ossia prima della stipula del contratto, il Direttore Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Impresa, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini e quant'altro ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia trascorso inutilmente detto nuovo termine la Committente avrà diritto a non stipulare od a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione (se dovuta).

L'Impresa ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici, gli altri eventuali dati topografici e tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Committente.

Qualora l'Impresa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto in progetto deve formulare le proprie riserve sul verbale di consegna dei lavori con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 del Regolamento.

Diversamente tutti gli elementi consegnati all'Impresa si intenderanno da questa accettati, senza

eccezioni o riserve di sorta e l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che la Committente si riserva di dare di volta in volta.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, l'Impresa può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Impresa dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Committente, l'Impresa ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto la cui liquidazione sarà fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a)..1,00% (unopercento) per la parte dell'importo fino ad Euro 258.000,00 (diconsi Euro duecentocinquattottomila/00);
- b)..0,50% (zerovirgolacinquantapercento) per l'eccedenza fino ad Euro 1.549.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecento quarantanove mila/00);
- c)..0,20% (zerovirgolaventipercento) per la parte eccedente Euro 1.549.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecento quarantanove mila/00).

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Impresa stessa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel Verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 del Regolamento.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Impresa.

Articolo 12. - Programma esecutivo dei lavori

Il programma esecutivo dei lavori, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori, deve essere redatto su base settimanale e presentato dall'Impresa successivamente alla consegna dei lavori.

Tale programma deve essere predisposto con allegato grafico che dovrà essere coerente con il cronoprogramma, salvo eventuali proposte migliorative giudicate compatibili dalla Committente, e deve mettere in evidenza per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione (compreso l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione degli stessi), nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alla suddetta disposizione, ferma restando l'inadempienza stessa, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di concedere 7 (sette) giorni per la presentazione del suddetto programma.

Qualora l'Impresa non vi provveda entro i 7 (sette) giorni dalla diffida del Direttore Lavori, sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

Qualora il programma sottoposto dall'Impresa non riportasse l'approvazione del Direttore Lavori, l'Impresa avrà ancora 4 (quattro) giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

Il programma di esecuzione delle opere deve essere variato e/o aggiornato tra l'altro per:

-esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
-disposizioni della Direzione Lavori;
-interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Impresa, nel termine di 4 (quattro) giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, deve consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

In mancanza del Programma esecutivo approvato e/o dei suoi aggiornamenti parimenti approvati l'Impresa non può iniziare o proseguire i lavori.

L'Impresa non può avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi o indennizzi, né accampare alcun particolare neppure con riferimento alla tempistica realizzativa.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente che può ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel presente Capitolato.

Articolo 13. - Installazione cantieri e viabilità di cantiere

Gli oneri per la realizzazione del cantiere/i e per la predisposizione della viabilità di cantiere/piste di servizio nonché per la messa in pristino a fine lavori dei sedimi interessati provvisoriamente dalla suddetta viabilità ovvero in caso di strade esistenti, per il loro mantenimento in efficienza sono a carico dell'Impresa e compresi e compensati con la remunerazione complessiva delle opere oggetto dell'appalto.

L'Impresa dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.

L'Impresa, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l'area da adibire a cantiere, le disposizioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd "Progetto di cantierizzazione", completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà altresì presentare alla Direzione Lavori il piano della viabilità di cantiere/piste di servizio che intende adottare.

L'Impresa dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando la Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.

L'Impresa dovrà richiedere ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92 n. 285 e s.m.i., alle autorità competenti, per sé e per gli eventuali subappaltatori, la preventiva autorizzazione ad eseguire opere, depositare materiali o ad aprire cantieri stradali nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Articolo 14. - Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

14.1. - Sospensione e ripresa dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice nei casi di avverse condizioni climatiche che vadano oltre le previsioni effettuate dalla Committente in sede di programma dei lavori, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra previsti il f.f. Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e gli effetti di cui all'art. 107, comma 2 del Codice.

Si applica quanto previsto dall'art. 107, comma 3 del Codice.

Rientrano tra i casi di sospensione legittima le eventuali sospensioni dei lavori in caso di mancato rispetto di:

- disposizioni ambientali;
- misure di tutela ambientale predisposte dall'Impresa stessa;
- prescrizioni impartite dagli Enti territoriali competenti, dall'Osservatorio Ambientale e dalla Direzione Lavori, anche attraverso, le strutture preposte al monitoraggio ambientale e dalla Committente, anche con particolare riferimento alle situazioni legate alla sicurezza idraulica durante le lavorazioni da svolgere all'interno dell'alveo del Torrente Scrivia, con emanazione di allerta meteorologica, di vari livelli, da parte del sistema di allerta meteo regionale "ALLERTA LIGURIA"

Resta impregiudicato ogni danno subito dalla Committente ad esito degli inadempimenti sopra citati e/o delle sospensioni eventualmente ordinate.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Impresa o di un suo legale rappresentante, compila il Verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al f.f. Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

Nel Verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Il Verbale di ripresa dei lavori, redatto a cura del Direttore dei Lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Impresa ed inviato al f.f. Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel Verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 190 del Regolamento.

Nel caso di sospensioni disposte dal f.f. Responsabile del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità il f.f. Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori anche parziale, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Impresa, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori disposta per cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscano solo parzialmente l'esecuzione dei lavori, si applica l'art. 107, comma 4 del Codice; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

La sospensione parziale dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice.

14.2. - Proroghe

L'Impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal f.f. Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 15. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

15.1. - Tempo utile

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito nel contratto d'appalto in numero **266 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del Verbale di consegna** (inclusi i giorni di necessaria sospensione già previsti dal cronoprogramma contrattuale).

Il tempo contrattuale complessivo tiene conto, inoltre, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto, per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di consegna parziale dei lavori la data della consegna, ai fini di stabilire il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data dell'ultimo verbale.

L'Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà subito, in contraddittorio con l'Impresa, alle necessarie constatazioni anche di eventuali ritardi, redigendo apposito certificato. Analogamente dicasi per l'ultimazione della parte da eseguire in via prioritaria.

Dalla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato, decorreranno i termini per la redazione del conto finale, per l'effettuazione dei collaudi.

15.2. - Penali per ritardata ultimazione dei lavori

Salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni e all'applicazione delle eventuali penali intermedie previste nel contratto e di seguito riportate, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale giornaliera, che sarà pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale netto rapportato alla durata dei lavori prevista e, comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La penale sarà quantificata dal f.f. Responsabile del Procedimento su segnalazione del Direttore dei Lavori laddove ricorrano i presupposti, al raggiungimento del limite massimo di penale applicabile.

Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà comunque all'Impresa gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

La Committente, oltre alle penali suddette, addebiterà comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Gli importi di cui sopra dovuti dall'Impresa alla Committente a titolo di penali anche intermedie ed il ristoro dei danni di cui sopra saranno addebitati in sede di conto finale e trattenute direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Impresa.

Fermo restando comunque quanto previsto all'art. 108, comma 4 del Codice, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dei lavori, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento dell'Impresa e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per l'ultimazione dei lavori. In caso di risoluzione nei termini anzidetti si dovrà procedere a norma dell'art. 108 del Codice.

Articolo 16. - Ordini della Direzione Lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, nonché gli interventi di dettaglio, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dal Direttore Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di progetto, di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Impresa, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 190 del Regolamento.

L'Impresa ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un ordine di servizio direttamente sull'ordine di servizio stesso. In ogni caso e ciò a pena di decadenza, l'Impresa deve comunque iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio ed altra variante o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Impresa se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvato dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 106 e 149 del Codice.

Articolo 17. - Personale dell'Impresa – Disciplina del cantiere

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari.

L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo d'impresе o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646).

Articolo 18. - Rappresentante dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Impresa che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'Impresa od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali, andrà depositato presso la Committente, il quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Impresa rimane unico ed esclusivo responsabile dell'operato del suo rappresentante. La Committente si riserva il diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Impresa o il suo rappresentante possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Articolo 19. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa – responsabilità dell'Impresa

19.1. - Norme generali

Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti e dei quali la stessa Impresa ha tenuto conto nel formulare la sua offerta economica.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Impresa nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener conto di tali oneri poiché nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all'Impresa in relazione ai medesimi che devono intendersi integralmente compresi e compensati nel corrispettivo globale dell'appalto.

19.2. - Formazione del cantiere

L'Impresa dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto,

provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

Per cantiere si intende:

area operativa – cantiere operativo..... zona nella quale si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

area logistica – cantiere logistico zona nella quale vengono ubicati gli edifici che costituiscono il campo base, i parcheggi i magazzini, le officine, i depositi e dislocati gli impianti e le infrastrutture asserviti alla realizzazione dell'opera;

Tutte le attività e i costi necessari per la preparazione delle aree da adibire all'installazione del cantiere operativo e di quello logistico sono a carico dell'appaltatore. Le eventuali attività di disboscamento delle aree di lavoro oltre che quelle necessarie per l'approntamento del cantiere operativo costituiscono onere a carico dell'Impresa.

La recinzione dell'area di lavoro dovrà essere idonea ad impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

L'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese:

- a) a recintare le aree del cantiere logistico ed operativo, con recinzioni idonee ad impedire il facile accesso di estranei e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi, nonché assicurare il mantenimento in efficacia delle stesse;
- b) a garantire l'adeguata illuminazione delle aree del cantiere logistico ed operativo qualora si debbano effettuare lavori notturni, la pulizia del cantiere (area operativa, area logistica, piattaforma autostradale/stradale) e la manutenzione di ogni approntamento in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi.

19.3. - Sorveglianza del cantiere

Non sono considerati nella stima e negli oneri della sicurezza del progetto esecutivo e pertanto, sono a carico dell'Impresa, che ne tiene conto nel formulare la propria offerta, gli oneri per effettuare la sorveglianza diurna e notturna del cantiere logistico e del cantiere operativo. L'Impresa deve affidare il servizio sorveglianza a personale specializzato e, prima dell'inizio dei lavori, deve comunicare al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di vigilanza di cui sopra e/o l'Istituto di vigilanza incaricato.

*Allo stesso personale e/o Istituto di vigilanza l'Impresa dovrà altresì affidare la **sorveglianza diurna e notturna della Proprietà privata distinta al Foglio 30, particella 1073** del Catasto Terreni del Comune di Montoggio, all'interno della quale verrà garantito, con stipula da parte del Comune di Montoggio di idonea scrittura privata con la proprietà, l'accesso carraio ai condomini posti in sponda destra del Torrente Scrivia, tramite apposito percorso reso disponibile all'interno di tale proprietà privata, posta in adiacenza alla spalla destra del ponte della SP n°226, verso valle. Il percorso all'interno del terreno privato verrà sistemato tramite inghiaatura e ripristinato a fine lavori, secondo quanto previsto e compensato nel computo metrico estimativo di progetto. L'accesso alla strada di bordo alveo già esistente avverrà tramite il cancello carraio di tale proprietà già esistente.*

L'Impresa si assume ogni responsabilità ed onere di sostituzione/riparazione per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ed anche a seguito di incidenti stradali che avvenissero su aree stradali cantierizzate, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Impresa, ed alla proprietà privata **distinta al Foglio 30, particella 1073** del Catasto Terreni del Comune di Montoggio di cui sopra.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte della Committente, l'Impresa è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 31.2 e 31.3 per le opere preesistenti o prese in consegna anticipata dalla Committente.

L'Impresa dovrà garantire la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, affidandola a personale idoneo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

19.4. - Locali uso ufficio dell'area logistica

Non sono considerati nella stima e negli oneri della sicurezza del progetto esecutivo e pertanto, sono a carico dell'Impresa che ne tiene conto nel formulare la propria offerta gli oneri derivanti dalla costruzione, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio destinati sia all'Impresa che alla Direzione dei Lavori, che dovranno essere adeguatamente dimensionati in relazione al personale impiegato. I locali ad uso uffici dovranno essere illuminati, riscaldati e condizionati e provvisti di linee telefoniche, collegamento internet ADSL ed attrezzatura informatica con le caratteristiche indicate dal Direttore dei Lavori, illuminati, riscaldati e condizionati.

Tali locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ...buon isolamento termico e acustico;
- ...ininfiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre singole parti;
- ...stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell'impianto elettrico, sia di illuminazione che di energia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell'impianto di riscaldamento e condizionamento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in modo da rendere possibile il loro funzionamento.

I locali saranno dotati di telefoni, telefax e linee di trasmissione dati, l'ubicazione dei telefoni verrà stabilita dal Direttore dei Lavori.

I locali saranno inoltre muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di locali da adibirsi a spogliatoi, docce e di uno o più servizi igienici completi di ogni arredo e/o accessori.

In relazione a tali locali, sono inoltre a carico dell'Impresa le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i costi per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna di cui al precedente punto.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Impresa fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per il personale addetto alla sorveglianza.

Gli obblighi suddetti sussistono anche nei periodi di sospensione dei lavori.

19.5. - Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

Fatto salvo quanto considerato nella stima e negli oneri della sicurezza del progetto esecutivo, restano a carico dell'Impresa, che ne tiene conto nel formulare la propria offerta:

- a) la costruzione e la manutenzione delle tettoie per il ricovero dei mezzi della Direzione Lavori e dell'Impresa;
- b) la costruzione e la manutenzione dei ricoveri per lo stoccaggio di materiali e attrezzature dell'Impresa;

- c) la costruzione, la pulizia e la manutenzione dei servizi igienici a servizio degli uffici di cui al punto 19.4.

Le acque reflue e i liquami provenienti dai servizi igienici dovranno essere recapitati, con idoneo allacciamento, alle fognature pubbliche, ovvero, in loro assenza, in adeguate fosse biologiche prefabbricate, nel rispetto della normativa vigente.

Sono, invece, considerati e valorizzati negli oneri per la sicurezza del progetto esecutivo e, pertanto, concorrono alla formazione dell'importo dei lavori, l'approntamento dei baraccamenti per uffici/spogliatoi, servizi igienici e docce, dislocati sia nelle aree logistiche che in quelle operative, a disposizione degli operai.

19.6. - Oneri per lavori in condizioni climatiche sfavorevoli

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori anche in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, neve, temperature al di sotto di 0°C, ecc.), in modo che vengano rispettate le tempistiche previste per ogni fase del programma lavori contrattuale, predisponendo, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte gli accorgimenti necessari: tettoie di protezione, dispositivi per il riscaldamento dei getti, dispositivi per la protezione dei getti, ecc.

L'Impresa, a sua cura e spese, è tenuta a reperire continuamente i dati pluviometrici dalle competenti agenzie regionali per effettuare una corretta interpretazione degli stessi e prevedere con adeguato anticipo le eventuali piene del corso d'acqua interessato dagli interventi oggetto dell'appalto.

In particolare sarà a carico dell'Impresa il monitoraggio e la mitigazione dei rischi di natura idrologica, con particolare riferimento alle fasi di montaggio delle opere del ponte, con presenza delle piste di montaggio in alveo, costituenti veri e propri guadi, che dovrà essere attuato giornalmente da specifico personale preposto dell'Impresa esecutrice, coordinato dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore della Sicurezza, che avrà il compito di verificare il livello idrico all'interno dell'alveo del Torrente Scrivia, allertando le maestranze al raggiungimento di un livello idrico pari alla quota di estradosso delle piste di montaggio ($Q = + 432,42$ mt) e ordinando l'immediata sospensione dei lavori e l'allontanamento dall'alveo delle maestranze, dei materiali e dei mezzi d'opera al raggiungimento di un livello idrico superiore di 20 cm rispetto alla quota di estradosso delle piste di montaggio (ovvero pari a $Q = 452,42$).

19.7. - Lavoro contemporaneo con le altre imprese

L'Impresa accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengano eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

19.8. - Topografi, canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.

L'Impresa dovrà fornire topografi, canneggiatori, operai, macchinari, mezzi d'opera, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi e loro conservazione, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo misurazioni, verifiche, saggi, prove che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo, che la Direzione Lavori ed i funzionari della Committenza ed i Collaudatori incaricati della vigilanza, ritengano di effettuare.

19.9. - Cartelli indicatori

L'Impresa dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 15 del Codice, entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, un adeguato numero di appositi cartelli, la cui bozza dovrà essere sottoposta all'approvazione della Direzione Lavori, e con informativa e dimensioni previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di

massima:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, della Committente e dell'Impresa;
- oggetto dell'appalto;
- importo netto dei lavori;
- data di consegna dei lavori;
- data di ultimazione dei lavori;
- generalità del Responsabile dei Lavori;
- generalità del Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- generalità del Direttore dei Lavori e dell'Assistente;
- generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere;
- generalità del Progettista;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari ai sensi dell'art. 105, comma 15 del Codice, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Impresa provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

19.10. - Cartelli di avviso e lumi

L'Impresa dovrà curare la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e di idonei mezzi di illuminazione per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

19.11. - Modelli e campioni

L'Impresa dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

19.12. - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

La Direzione Lavori farà eseguire, a sua cura ed a spese della Committente, fatta eccezione quanto di seguito specificato all'art. 19.22 "Prove" essere a carico dell'Impresa, presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali di gradimento della stessa Direzione Lavori tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, che verranno in ogni tempo ordinati dalla stessa Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

È onere dell'Impresa prestare la necessaria assistenza per l'esecuzione delle prove, dei saggi e delle verifiche.

La Direzione Lavori dovrà curare la conservazione, fino all'approvazione del collaudo, in appositi locali dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori o di un suo incaricato che dell'Impresa, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità fino all'approvazione del collaudo; i suddetti locali sono messi a disposizione dall'Impresa a propria cura e spese.

19.13. - Sondaggi

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei sondaggi e alle analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei ponteggi, dei rilevati e della fondazione stradale in trincea nonché dei sondaggi nel numero e della profondità necessaria ad individuare i terreni atti a ricevere le fondazioni delle opere d'arte.

19.14. - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

L'Impresa dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno, pertanto, esclusivamente, sull'Impresa, restandone completamente esonerati sia la Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori, in ogni caso manlevando la Committente da ogni onere o pretesa risarcitoria.

L'Impresa dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, dei subappaltatori e dei subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

19.15. - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee di aree non consegnate

Ove non espressamente valutati nel corrispettivo d'appalto, sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le pratiche e gli oneri che essa stessa dovrà corrispondere agli aventi titolo per le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari), eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri, per opere provvisorie e per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori.

L'Impresa è inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Impresa stessa.

La suddetta elencazione ha valore indicativo ma non esaustivo.

Qualora l'Impresa ritenga di dover utilizzare, per propria autonoma scelta, ulteriori aree, sia pubbliche che private, rispetto a quelle consegnate, per adibirle a deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantiere e per strade di servizio, dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi e le occupazioni temporanee richieste.

19.16. - Oneri in materia ambientale

L'Impresa viene messa a conoscenza dei contenuti degli accordi con i Consorzi Irrigui in qualità di enti gestori dei cavi interferiti dai lavori relativamente al mantenimento della continuità di esercizio del reticolo irriguo durante l'esecuzione dei lavori e, pertanto, è tenuta ad assumere l'impegno di uniformarsi ed a darne pronta attuazione

L'Impresa deve rispettare ogni normativa in materia ambientale ed, in particolare, deve provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà della stessa, fatto salvo quanto precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue. Qualora non espressamente remunerati nel computo metrico estimativo del progetto dei lavori appaltati gli oneri connessi al conferimento nei termini di legge a discarica dei

materiali ovvero dei rifiuti speciali non reimpiegabili nei lavori oggetto dell'appalto sono integralmente a carico dell'Impresa. L'Impresa, conseguentemente, con la sottoscrizione del contratto dà atto e accetta che il corrispettivo tiene conto e ristora integralmente tali oneri.

L'Impresa ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Impresa deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

L'Impresa è l'unica ed esclusiva responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti nei due commi che precedono e, pertanto, la Committente è manlevata da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Impresa, accetta espressamente, che la remunerazione degli oneri di cui al presente articolo sia integralmente compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, fatto salvo quanto previsto nell'elenco prezzi contrattuale per gli oneri di conferimento dei rifiuti speciali, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'opera.

In relazione a quanto sopra l'Impresa, pertanto, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, dalla Direzione Lavori e dalla Committente.

In particolare l'Impresa è tenuta a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale ed a effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dalla Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte Terza al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra esposto l'Impresa accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Impresa stessa ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

19.17. - Indennità per cave e discariche

Ove non espressamente valutati nel corrispettivo d'appalto, sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese e gli oneri connessi all'individuazione di apposito sito di estrazione autorizzato per il prelievo e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori.

L'Impresa ha l'obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per l'allestimento dei depositi temporanei e definitivi.

Con riguardo alla gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, rispondendo direttamente ed in via esclusiva per qualsiasi violazione commessa e manlevando in tal senso la Committente.

Ove non espressamente valutati nel corrispettivo d'appalto, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi al trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, differenziati a seconda della classificazione dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti.

Nel caso in cui l'Impresa si rendesse inadempiente nella gestione e smaltimento dei rifiuti, o semplicemente ritardasse nel compiere le necessarie operazioni, la Committente, e per suo tramite il Direttore dei Lavori, qualora ravvisasse nel comportamento dell'Impresa una condotta che configuri un grave inadempimento tale da arrecare danno all'ambiente e/o a terzi, avrà titolo per eseguire direttamente le operazioni necessarie al ripristino dei luoghi, addebitando gli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'attività in danno all'Impresa.

L'Impresa non avrà titolo per contestare il suddetto addebito, il quale verrà effettuato sul primo SAL utile o, se del caso, sul conto finale.

19.18. - Terre e rocce da scavo

Per quanto riguarda le cosiddette "terre e rocce da scavo", l'Impresa deve attenersi a quanto previsto dal Regolamento di disciplina dell'utilizzo delle "terre e rocce da scavo" di cui al D.M. 161 del 10 Agosto 2012, mentre si applica quanto contenuto nell'art. 41bis del Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013 per i materiali da scavo provenienti da tutti gli altri cantieri.

19.19. - Realizzazione, mantenimento e ripristino di strade, piazzali, siti di deposito e piste di servizio

Ove non espressamente valutati nel corrispettivo d'appalto, sono a totale carico ed onere dell'Impresa la realizzazione, il mantenimento in efficienza, la demolizione della viabilità provvisoria ed il successivo ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere alla fine delle lavorazioni, di strade di qualsiasi tipo comprese Strade Statali, Provinciali, Comunali e privata, di piazzali, di viabilità di cantiere/piste di servizio, di deviazioni di strade ed acque pubbliche (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e private, di cave di prestito, di discariche, siti di deposito e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione dei lavori.

Qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti:

- produzione di polvere o fango;
- manutenzione e pulizia della sede stradale e della segnaletica;
- rumorosità dei mezzi circolanti.

19.20. - Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti

L'Impresa deve adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (indebite intrusioni in aree diverse da quelle oggetto di occupazione temporanea o di esproprio consegnate all'Impresa, franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Impresa stessa completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

In particolare, l'Impresa risponde del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere d'arte quali ponti o viadotti, e nel caso specifico dei lavori oggetto del presente capitolato, dalle proprietà private poste in diretta adiacenza alle spalle del nuovo ponte, sia in sponda destra che in sponda sinistra del Torrente Scrivia, e in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.

In particolare saranno a carico dell'Impresa le operazioni preliminari all'esecuzione dei lavori descritte ai capi che seguono.

Il progetto prevede la realizzazione delle spalle del nuovo ponte con paratie di micropali dotate di tiranti permanenti ancorati nel substrato roccioso in quanto la demolizione delle spalle del ponte

esistente necessaria alla realizzazione delle spalle del nuovo ponte deve avvenire in prossimità di edifici esistenti, sia in sponda destra che in sponda sinistra, con possibili problemi di cedimenti, in assenza di opere provvisorie di sostegno degli scavi quali le paratie di cui sopra, che potrebbero causare danni alle costruzioni.

Con questa soluzione, a seguito della realizzazione per fasi delle paratie di micropali e dei loro tiranti di ancoraggio, si ottiene una parete verticale stabile costituita dalle paratie stesse, alle quali viene poi connesso, frontalmente, con opportune armature metalliche, il paramento anteriore in cemento armato con la sua suola di fondazione, costituente il muro di spalla con il sovrastante pulvino di appoggio dell'impalcato.

Considerato il fatto che le fasi esecutive dei micropali e dei tiranti di ancoraggio in roccia necessarie alla realizzazione delle paratie di sostegno dei terreni posti a tergo delle nuove spalle possono indurre vibrazioni che interesseranno gli edifici posti in diretta adiacenza alle zone di lavorazione, prima dell'inizio dei lavori **L'Impresa appaltatrice realizzerà**, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori e con i Tecnici designati dalle varie proprietà interessate, **un accurato rilievo dello stato di consistenza dei fabbricati e dei manufatti circostanti l'area di intervento**. Tale rilievo verrà eseguito da ingegnere strutturista specializzato, incaricato a cura e spese dell'Impresa, che procederà, prima dell'installazione del cantiere e dell'avvio delle lavorazioni, alla verifica puntuale delle condizioni degli immobili e dei manufatti esistenti in modo da individuare e rilevare, preventivamente, situazioni di dissesto o più semplicemente fessurazioni, lesioni o comunque stati di degrado (muffe, infiltrazioni d'acqua, ecc.) già in atto. Il rilievo sarà eseguito all'esterno e all'interno degli immobili.

Al termine dei rilievi eseguiti in contraddittorio **verrà redatta, a cura dell'Impresa appaltatrice, una perizia tecnica, a firma di ingegnere strutturista specializzato, sullo stato di consistenza di ciascuno dei fabbricati interessati dai lavori**, con individuazione della presenza di eventuali stati di degrado, o di evidenze di dissesto, indicazione e descrizione dell'eventuale stato fessurativo già esistente sulle murature, individuazione della consistenza delle varie parti di fabbricato e delle varie unità abitative, così come ricostruita in base ai rilievi effettuati, con indicazione delle difformità rispetto alle documentazioni originarie, il tutto comprensivo di allegati grafici e di documentazione fotografica.

La perizia sarà consegnata, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione Comunale, alla Direzione Lavori e ad ogni singolo proprietario (o amministratore) degli immobili visionati.

In particolare, gli immobili interessati dai lavori, fatta salva l'individuazione di ulteriori immobili da rilevare e monitorare che si evidenziasse a cura della Committenza, dell'Impresa, della Direzione dei Lavori o di proprietari privati prima dell'inizio dei lavori, sono i seguenti:

A) IN SPONDA DESTRA

- .. Proprietà distinta al Foglio 30, particella 527, Sub 1 del Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio.
- .. Proprietà distinta al Foglio 30, particella 527, Sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio.
- .. Proprietà distinta al Foglio 30, particella 528, Sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio.
- .. Proprietà distinta al Foglio 30, particella 1049 del Catasto Terreni del Comune di Montoggio
- .. Proprietà distinta al Foglio 30, particella 1073 del Catasto Terreni del Comune di Montoggio

B) IN SPONDA SINISTRA

- .. Proprietà distinta al Foglio 31, particella 44, Sub 1 del Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio (indirizzo Piazza Serra, 3).

- .. Proprietà distinta al Foglio 31, particella 883, Sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio (indirizzo Piazza Serra, 6).

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice provvederà, per tutta la durata del cantiere, e più specificatamente per tutto il periodo compreso fra la fase di allestimento del cantiere, la realizzazione delle opere di presidio e le operazioni di demolizione, scavo, consolidamento, messa in opera di micropali e tiranti e totale completamento dei manufatti in progetto, ad effettuare un monitoraggio "geotecnico/strutturale" senza soluzione di continuità temporale di tutti gli edifici "interferenti" con gli interventi previsti.

Al termine dei lavori si procederà nuovamente ad effettuare un'ulteriore campagna di sopralluoghi per verificare eventuali modificazioni che potrebbero essersi manifestate durante il periodo di esecuzione dei lavori.

L'Impresa deve provvedere all'aggettamento delle acque meteoriche e non con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, siano esse meteoriche che di falda, che si raccogliessero negli scavi di fondazione, allo sgombero della neve, all'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare il sollevamento della polvere ed, inoltre, a realizzare le opere occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori, l'Impresa deve adottare ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Impresa l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Sono inoltre a totale carico dell'Impresa tutti gli apprestamenti necessari per la protezione dalla caduta di prodotti delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle opere, sia delle zone sottostanti le opere d'arte che delle carreggiate stradali con adozione di tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire la sicurezza di terzi e l'agibilità delle strade sottostanti e/o adiacenti alla zona dei lavori.

19.21. - Progettazioni e calcolazioni

L'Impresa, avendo preso piena ed accurata conoscenza del progetto e visione dei luoghi con la sottoscrizione del contratto d'appalto, conferma di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico/computo metrico estimativo, concordato i dimensionamenti delle opere adottati, riconosciuto il progetto perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà eseguire, a sue cure e spese, le verifiche dei calcoli su qualsiasi tipo di struttura, ivi compresi i calcoli geotecnici; detta verifica non potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto nel progetto esecutivo.

L'Impresa rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante la redazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte della Committente.

19.22. - Prove

Sono a carico dell'Impresa tutte le prove e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture, ferma restante la facoltà della Committenza e della Direzione Lavori di far eseguire in proprio tutte le prove e le verifiche tecniche che riterranno opportune o necessarie.

Sono inoltre a carico dell'Impresa:

- a) la ripetizione di prove che si rendessero necessarie nel caso in cui quelle precedentemente eseguite ed a carico dell'Impresa abbiano dato esito negativo per difetto di esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa con conseguente intervento correttivo da parte della stessa Impresa per dare le opere e i lavori con le caratteristiche e con i requisiti stabiliti in contratto o in Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- b) le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- c) gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. È, altresì, onere a carico dell'Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione di opere provvisoriale, ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quant'altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di collaudo e di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla Normativa vigente o dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, o dalla Direzione Lavori o dai Collaudatori.

19.23. - Bonifica bellica dei terreni

Qualora la natura dei lavori lo richieda, l'Impresa è obbligata a procedere prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, alla bonifica bellica superficiale e profonda, compresi la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Militari, delle aree sulle quali si svolgono i lavori sino ai confini dei terreni espropriati dalla Committente, compresi i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisoriale a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata dalle competenti Autorità al fine di rintracciare e rimuovere eventuali ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai "Lavori", alla loro sorveglianza, alla loro direzione.

L'Impresa, in tal caso è inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite la Committente verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine all'entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi, riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto. L'Impresa, non appena ultimate le operazioni di bonifica, dovrà consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Impresa medesima, nonché, non appena in possesso, copia del "nulla-osta" rilasciato dal Genio Militare.

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta e/o insufficiente attività di bonifica svolta da ditta specializzata, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Committente; i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti non potranno essere in alcun modo opposti alla Committente restando in capo all'Impresa tutti gli oneri connessi.

Gli eventuali elaborati progettuali in tema di bonifiche belliche allegati al progetto costituiscono, pertanto, solo il possibile sviluppo delle attività di bonifica sui sedimenti interessati dai lavori, ferma la facoltà delle Autorità Militari competenti di apportare modifiche e dare prescrizioni sulla base dei dati riservati in suo possesso.

L'Impresa con la sottoscrizione del contratto d'appalto accetta senza riserve la soggezione derivante dall'esecuzione contestuale di lavori delle bonifiche belliche e gli oneri che ne derivano a suo carico, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

19.24. - Informazioni, documentazione fotografica

L'Impresa dovrà fornire alla Committente, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le informazioni, relative all'appalto, utili per il monitoraggio dell'andamento dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa le spese per la fornitura, alla Committente, di un adeguato numero di fotografie, su supporto digitale atte ad illustrare l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori.

La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Impresa, qualora la stessa non abbia provveduto secondo la procedura sopra indicata.

L'Impresa si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Impresa venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Impresa per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Impresa è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Impresa è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Impresa è tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici sulle opere che l'Impresa medesima debba eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Impresa di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di copia e stampa degli elaborati relativi al contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione/esecuzione del contratto.

19.25. - Pulizia delle opere

Sono a carico dell'Impresa la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, fino alla presa in consegna dell'opera o di parte di essa da parte della Committente.

19.26. - Uso anticipato delle opere

È in facoltà della Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e, comunque, siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Impresa non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

Se durante l'uso anticipato delle opere la Committente dovesse riscontrare vizi, carenze o degradi imputabili alla non perfetta esecuzione dei lavori, l'Impresa è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri di

ripristino necessari.

19.27. - Sgombero del cantiere

L'Impresa dovrà eseguire, entro 15 (quindici) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa ogni spesa conseguente. L'Impresa non avrà titolo per contestare il suddetto addebito che verrà effettuato, se temporalmente possibile, sull'ultimo SAL e compensato all'atto del pagamento del medesimo od a seguito dello svincolo delle trattenute a garanzia, pari allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), con le somme liberate da detto svincolo.

19.28. - Soggezioni dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori a controllo scavi da parte di archeologi

Nel caso di realizzazione dell'opera ricadente in aree di interesse archeologico, tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto che implicano la realizzazione di scavi e/o perforazioni, dovranno essere realizzate sotto il controllo di archeologi specializzati di fiducia della Soprintendenza per i beni culturali ed archeologici competente, incaricati - a cura e spese dalla Committente - di identificare e salvaguardare eventuali reperti di interesse archeologico attraverso il costante monitoraggio dei lavori. L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle richieste e alle eventuali legittime sospensioni disposte a seguito del ritrovamento di reperti archeologici e/o simili.

La Committente e l'Impresa dovranno garantire il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e delle Autorità competenti.

L'Impresa con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tale soggezione e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

19.29. - Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei servizi interferenti

L'Impresa, senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, ha l'obbligo di prendere in visione e tenere in considerazione gli elaborati progettuali dei servizi interferenti con le opere da realizzare, nonché l'obbligo di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi ed, in caso di danneggiamento, risarcire i danni procurati ed in ogni caso ad operare con accortezza onde evitare pregiudizi anche in relazione ad eventuali interferenze non segnalate.

L'Impresa accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a mesi 4 (quattro) per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Impresa medesima, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Impresa, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di Giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Impresa.

L'Impresa inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà la Committente, all'Impresa stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una

proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

19.30. - Coordinamento fra le imprese

L'Impresa avrà l'obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nel cantiere.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di sua competenza, l'Impresa dovrà predisporre e consegnare tempestivamente alla Committente i nuovi piani di sicurezza aggiornati.

Sarà, comunque, cura dell'Impresa mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza di sua competenza.

Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

19.31. - Autorizzazione per attività temporanee in tema di esposizione al rumore

L'Impresa è tenuta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività temporanea di cui all'art. 6, comma 2 lettera h) della Legge n. 447/1995 e s.m.i.

A tale scopo dovranno essere predisposte, a carico dell'Impresa, idonee valutazioni dell'impatto acustico dei cantieri in relazione alle varie attività, in particolare alle fasi di scavo a cielo aperto o in sotterraneo.

Resta a carico dell'Impresa l'ottenimento dell'autorizzazione, anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore, di cui al D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e s.m.i. e al D.P.C.M 14 Novembre 1997.

19.32. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi

Costituiscono competenza esclusiva dell'Impresa tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant'altro si rendesse necessario per poter eseguire i lavori.

A tale scopo, l'Impresa dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti.

19.33. - Allacciamenti – Opere temporanee

L'Impresa dovrà assumere a propria carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. Inoltre dovrà costruire, a sua cura e spese, le opere temporanee necessarie per assicurare la funzionalità delle aree di cantiere, quali per esempio:

- ...reti secondarie di distribuzione d'acqua e di energia elettrica;
- ...strade interne provvisorie e zone pavimentate;
- ...passaggi;
- ...accessi carrai;
- ...reti di fognatura.

E quant'altro necessario per poter operare nell'ambito del cantiere.

Articolo 20. - Espropri ed occupazioni temporanee

La Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee necessarie.

Sono invece a carico dell'Impresa tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, dei cantieri, ivi compresa la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l'Impresa ritenga utile occupare ai fini dell'esecuzione dei lavori.

Qualora la Committente non metta a disposizione dell'Impresa le aree necessarie per il cantiere logistico, l'Impresa provvederà a sua cura e spese e responsabilità, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per l'installazione del cantiere logistico, per gli accessi, le viabilità e pertinenze dei cantieri, per depositi di materiali di qualsiasi genere ed entità, per opere provvisorie, per strade di servizio, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estranea; al riguardo si fa espresso richiamo all'art. 218 del Regolamento.

Articolo 21. - Subappalti e contratti similari

È assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto od il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi saranno soggetti alle disposizioni dell'art. 105 del Codice e con l'osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o del contratto simile nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del Codice, deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto di subappalto, cottimo, nolo a caldo o contratto simile, dell'importo, degli oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della mano d'opera.

La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:

1. bozza del contratto di subappalto non ancora sottoscritto tra le parti o con condizione che l'esecuzione dello stesso è subordinato all'autorizzazione della Committente. Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. La copia autentica del contratto di subappalto dovrà essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 105 del Codice;
2. documentazione antimafia;

3. dichiarazione dati per richiedere il DURC;
4. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. dichiarazione circa la composizione societaria D.P.C.M. 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consorzi per azioni o a responsabilità limitata);
6. dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/00) relativa a quanto previsto circa l'insussistenza di quanto previsto all'art. 80 del Codice;
7. documentazione attestante i requisiti di qualificazione SOA (se necessaria in relazione alla tipologia di attività);
8. il Piano Operativo di Sicurezza;
9. una dichiarazione attestante:
 - 9.1. il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - 9.2. il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
 - 9.3. comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Impresa nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - 9.4. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
 - 9.5. evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria oggetto di richiesta.

L'autorizzazione al subappalto sarà comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla regolarità contributiva.

È facoltà della Committente richiedere e ottenere l'allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dei Lavori, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti all'art. 105, comma 2 quarto periodo del Codice, rimane comunque obbligata a comunicare i dati del destinatario dell'affidamento, l'importo, gli oneri della sicurezza, l'oggetto dell'affidamento specificando se le prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori unitamente ai seguenti documenti:

1. ... il modello di autocertificazione dei dati della CCIAA;
2. ... documentazione antimafia;
3. ... dichiarazione dati per richiedere il DURC;
4. ... una dichiarazione attestante:
 - 4.1. il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - 4.2. il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
5. ... autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
6. ... indicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Impresa nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- 7... il Piano Operativo di Sicurezza;
- 8... dichiarazione circa la composizione societaria D.P.C.M. 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
- 9... idonea documentazione come indicato nel Contratto che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria con cui gli affidatari si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Articolo 22. - Disegni costruttivi, rilievi e verifiche e disegni as-built

L'Impresa ha l'obbligo di predisporre a sua cura e spese e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, i metodi e i dettagli costruttivi relativi al progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti dell'appalto e nel presente capitolato.

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Impresa ha l'obbligo di effettuare, per le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture.

L'Impresa dovrà fornire, entro 3 (tre) mesi dalla fine dei lavori per essere allegati al conto finale, su supporto magnetico più triplice copia cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito. Tale onere è compreso nel prezzo di appalto dell'opera.

Detti elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera, nelle modalità e nei formati indicati dalla Direzione Lavori e secondo le seguenti minimali prescrizioni tecniche:

- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto digitale; il supporto cartaceo dovrà essere realizzato tramite plotter;
- la simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli, carattere e tipi linea esistenti e secondo gli standard della Committente; facendosi obbligo all'Impresa richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non saranno validate versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti;
- i disegni dovranno essere realizzati esclusivamente su formati UNI, fino al formato massimo A0.

Articolo 23. - Prezzo a corpo e prezzi di elenco - Invariabilità del prezzo

23.1. - Prezzi di elenco – a misura ed a corpo

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- 1 per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè

- d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- 2 per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - 3 per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
 - 4 per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari offerti od a quelli dell'Elenco Prezzi al netto del ribasso contrattuale, che sono comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

I lavori e le somministrazioni appaltati a corpo sono liquidati in base al corrispettivo appaltato a corpo. Tale corrispettivo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a)... per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b)... per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c)... per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- d)... per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori, appaltati a corpo, sono liquidati applicando le aliquote percentuali e le relative disaggregazioni indicate all'art. 2, comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Pertanto, i corrispettivi a misura ed a corpo s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture, indipendenti da qualsiasi eventualità.

Per le lavorazioni non previste nell'appalto si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 10.

23.2. - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Articolo 24. - Piani di sicurezza

L'Impresa è obbligata a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed, ove applicabile, dall'art. 105 del Codice. L'Impresa dovrà consegnare alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento e, comunque, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione, in quanto ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- c) un Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna Impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali proposte integrative ed il piano operativo formano parte integrante del contratto d'appalto.

Gli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel contratto e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni od integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

L'Impresa è altresì obbligata:

- a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto da D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ove previsto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori hanno ogni

facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Impresa circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, violazioni da parte dell'Impresa o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà rimosso il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali previste per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Impresa di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 25. - Anticipazioni - Pagamenti in acconto

25.1. - Anticipazioni

La Committente erogherà all'Impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, all'Impresa un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) del valore stimato del contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal f.f. Responsabile del Procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi del citato articolo.

25.2. - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori, alla scadenza di ogni fine mese di calendario dalla data del primo verbale di consegna la Direzione Lavori redigerà, entro 45 (quarantacinque) giorni, lo stato d'avanzamento dei lavori. Entro tale termine verranno altresì emessi i relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Impresa si sia resa inadempiente.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori ed in misura proporzionale rispetto ai lavori eseguiti, salvo diversa indicazione da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in accordo con la Direzione Lavori e comunque solo a seguito di approvazione da parte del f.f. Responsabile del Procedimento.

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall'art. 105 del Codice:

- a) la trasmissione, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma

pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato al Contratto;

- b) l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari. Al fine di consentire l'acquisizione da parte della Committente del DURC, l'Appaltatore dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori un prospetto riepilogativo contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo.

In particolare, la Committente sospende il pagamento delle spettanze dell'Impresa qualora la medesima non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, nei casi esclusi dal pagamento diretto; a riguardo le parti, di comune accordo, espressamente considerano contrattualmente vincolante tale disposizione.

Il pagamento dei certificati d'acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla medesima Impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Impresa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei documenti contrattuali. L'Impresa deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per causa imputabile alla Committente, spettano all'Impresa gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all'Impresa gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno accreditati negli stati di avanzamento dei lavori.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, la Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Impresa per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'Impresa ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

La Committente provvederà ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la

Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi, dovranno essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

Articolo 26. - Cessione del credito

La cessione del credito, è regolata dal Codice Civile agli artt. 1260, 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i. Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc..), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

Articolo 27. - Conto finale

Entro (90) novanta giorni dalla data del certificato d'ultimazione lavori, il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, con le modalità di cui all'art. 200, comma 2 del Regolamento e lo trasmette al f.f. Responsabile del Procedimento. Questo, ai sensi dell'art. 201, comma 1 del Regolamento, invita l'Impresa a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Il f.f. Responsabile del Procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta sottoscrizione o, qualora non sia avvenuta, dalla data entro cui sarebbe dovuta avvenire, redige una relazione riservata per l'Organo di Collaudo, qualora previsto, con le modalità di cui all'art. 202 del Regolamento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, da parte della Committente e previo rilascio con esito positivo, del DURC.

Articolo 28. - Collaudi - pagamento rata di saldo

28.1. - Collaudi

Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità con quanto disposto dall'art. 102 del Codice e con le modalità ed i criteri dell'art. 229 del Regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo. Durante tale periodo l'Impresa è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restando la responsabilità decennale dell'Impresa ai sensi dell'art. 1669 del Codice civile.

Per le opere di cui la Committente intende chiedere l'uso anticipato a norma del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo tecnico provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza, l'assenza di inconvenienti e verificare che siano espletati i seguenti adempimenti:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di cui alla legge 5 Novembre 1971 n. 1086 e s.m.i.;
- siano stati richiesti, ove necessari, i certificati di agibilità;
- siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna anticipata dell'opera.

Detto collaudo provvisorio lascia impregiudicato il collaudo definitivo dell'opera; l'Impresa resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dall'inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all'atto del predetto collaudo definitivo.

In conformità con quanto disposto dall'art. 102, comma 2 del Codice, per appalti di importo lordo compreso tra 500.000 (cinquecentomila) euro ed 1.000.000 (unmilione) di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

28.2. - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, deve essere corrisposto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Impresa.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

Articolo 29. - Anticipazioni dell'Impresa

La Committente si riserva di fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, come previsto dall'art. 178 del Regolamento, chiedendo all'Impresa l'anticipazione delle somme necessarie.

In tal caso, l'Impresa dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.

Nell'ordine dato all'Impresa sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione della Committente.

Articolo 30. - Varianti in corso d'opera - Diminuzione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 106 del Codice.

Il Direttore dei Lavori propone, sentito il f.f. Responsabile del Procedimento ed anche il Progettista, la redazione della perizia di variante.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Impresa.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del f.f. Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Impresa di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Committente durante l'esecuzione dell'appalto potrà ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Impresa è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il f.f. Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenda accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni.

Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni.

Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del f.f. Responsabile del Procedimento, si intenderà manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la Committente non comunicherà le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto sarà formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi / di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Impresa, ai sensi dell'art. 205 del Codice.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni; tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice, l'Impresa può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

L'Impresa, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterato il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L' idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Impresa, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che, entro 10 (dieci) giorni dalla produzione completa dei previsti documenti, la trasmette al f.f. Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il f.f. Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica all'Impresa le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Impresa devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Non si darà luogo alla ripartizione delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.

Il Direttore dei Lavori può disporre degli interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio, o lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) per interventi di manutenzioni ovvero 5% (cinquepercento) per altre lavorazioni e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, e senza che nulla spetti all'Impresa a titolo di indennizzo.

Il Committente, può disporre varianti in aumento e in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali al progetto. L'importo in

aumento di tali varianti non può superare il 5% (cinqueper cento) dell'importo originario del contratto. Gli atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Committente e/o del Concedente.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Articolo 31. - Danni

31.1. - Danni alle opere

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

31.2. - Danni di forza maggiore – Compensi all'Impresa

Qualora si verificano danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

31.3. - Danni a terzi

L'Impresa è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.

Articolo 32. - Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio, la manutenzione delle opere, anche di carattere provvisorio, deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, fatta eccezione per le opere che sono state oggetto di consegna anticipata, ex art. 230 del Regolamento.

Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite senza recare in alcun modo turbamento alla

circolazione, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare la Committente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

In particolare l'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni relative al corpo stradale.

Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dalla Committente con invito scritto, vi provvederà la Committente e la spesa verrà addebitata all'Impresa deducendola direttamente dalle somme dovute all'Impresa.

32.1. - Manutenzione delle pavimentazioni realizzate

Per quanto riguarda lo strato di base e le pavimentazioni realizzate (binder e manto di usura), sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio con impasti di pietrischetto bitumato, ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Resta esplicitamente convenuto che, ove la Committente intendesse ritardare l'esecuzione del tappeto d'usura, la manutenzione del piano viabile fino alla data del collaudo sarà ad intero carico dell'Impresa.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni e micro e/o macro fessurazioni superficiali e/o profonde, con scarico regolare delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine.

Esse dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, sia per la qualità, sia per l'esecuzione.

Articolo 33. - Riserve - Accordo bonario

33.1. - Contestazioni tra la Committente e l'Impresa

Il Direttore dei Lavori o l'Impresa comunicheranno al f.f. Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il f.f. Responsabile del Procedimento convocherà le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del f.f. Responsabile del Procedimento è comunicata all'Impresa, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con l'Impresa, un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al f.f. Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Impresa.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

33.2. - Riserve dell'Impresa

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Impresa, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Committente entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 102 del Codice senza che la Committente abbia effettuato il collaudo l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

33.3. - Accordo bonario e transazione

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare nei modi e con i termini di cui al comma 1 dell'art. 205 del Codice, il f.f. Responsabile del Procedimento promuoverà, nei modi e con i termini di cui al comma 1 dell'art. 205 del Codice, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.

Anche al di fuori dei casi in cui è prevista la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, le controversie relative ai diritti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono sempre essere risolte mediante transazione.

Articolo 34. - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 108 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

- per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 2 lettera b) del Codice, a carico dell'Impresa un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice;
 - c) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - d) qualora non sia presentato tempestivamente il Programma dei Lavori, previsto nel Contratto ed all'art. 12 del presente Capitolato e/o i successivi aggiornamenti proposti;
 - e) qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma;
 - f) per gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali in materia da parte dell'Impresa;
 - g) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - h) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
 - i) qualora l'Impresa o Impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
 - j) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - k) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell'appalto.
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Impresa negativo per due volte consecutive.

Nei casi di cui alla lettera c), il Direttore dei Lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al f.f. Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa, formulando, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa e assegnandole un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al f.f. Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto.

Qualora, come previsto alla lettera e), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali la Committente, disposta la risoluzione del contratto, assumerà i necessari provvedimenti così come previsto dall'art. 108 del Codice.

Articolo 35. - Recesso del contratto per volontà della Committente

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 109 del Codice.